



Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 14 novembre 2025

AGENDA DEI LAVORI DEL 17, 18 E 19 NOVEMBRE

CAMERA DI CONSIGLIO 17 NOVEMBRE	UDIENZA PUBBLICA 18 NOVEMBRE	UDIENZA PUBBLICA 19 NOVEMBRE
1) Delitto di incendio boschivo colposo/ Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto	9) Tabacchi lavorati/ Aliquote di base e calcolo dell'accisa/ Onere fiscale minimo (OFM)	12) Processo penale/ Estinzione del reato per prescrizione/ Decisione sugli effetti civili da parte del giudice di appello (o della Corte di cassazione)
2) Delitto di rapina/ Circostanza aggravante del fatto commesso all'interno di mezzi di trasporto pubblico/ Divieto di equivalenza o di prevalenza dell'attenuante della lieve entità del fatto	10) Regione Toscana/ Strutture ricettive extra-alberghiere/ Termini per l'adeguamento alla disciplina	13) Conflitto fra poteri/ Comitato Promotore Referendum Cittadinanza c/ Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
3) Processo penale/ Misure cautelari personali/ Condizioni di applicabilità delle misure coercitive	11) Organizzazione scolastica/ Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica/ Termini per l'adozione	
4) Stranieri richiedenti protezione internazionale/ Convalida del provvedimento del questore di trattenimento o di proroga del trattenimento/ Competenza giurisdizionale		
5) Processo penale/ Incompatibilità alla funzione di GUP del giudice che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato nell'ambito del procedimento di appello <i>ex</i> art. 310 cod. proc. pen./ Mancata previsione		
6) Certificazione verde COVID-19 (<i>green</i> <i>pass</i>)/ Obbligo ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro/ Effetti dell'inadempimento		
7) Processo penale/ Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato/ Preclusione in relazione al delitto di incendio boschivo colposo		
8) Regione siciliana/ Rinvio della data per l'elezione dei Presidenti dei liberi consorzi comunalì/ Proroga delle funzioni dei commissari straordinari/ Annullamento delle elezioni precedentemente indette		

La prossima settimana, nella Camera di consiglio del 17 novembre, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

- 1) l'articolo 131-bis, comma 3, numero 3), del codice penale, laddove prevede che, in relazione al delitto di incendio boschivo colposo di cui all'articolo 423-bis, secondo comma, del codice penale, il giudice non possa ritenere l'offesa di particolare tenuità;
- 2) l'articolo 628, ultimo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di equivalenza o prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto nella rapina (introdotta dalla sentenza numero 86 del 2024) sulla circostanza aggravante di cui al terzo comma, numero 3-ter (rapina commessa all'interno di mezzi di trasporto pubblico);
- 3) gli articoli 280, secondo comma, e 291 del codice di procedura penale, in combinato disposto tra loro e come interpretati dal diritto vivente, nella parte in cui non prevedono che il giudice possa disporre una misura cautelare personale più grave di quella richiesta dal pubblico ministero, neanche ove abbia proceduto alla riqualificazione giuridica del fatto contestato in termini tali da rendere astrattamente applicabile la custodia cautelare in carcere;
- 4) gli articoli 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge numero 145 del 2024 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge numero 187 del 2024, nella parte in cui attribuiscono la competenza a decidere sulla convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento della persona straniera richiedente protezione internazionale alla corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge numero 69 del 2005 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, la quale giudica in composizione monocratica, «in luogo della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale», nonché nella parte in cui prevedono che il provvedimento emesso dalla corte d'appello è impugnabile con ricorso per cassazione proponibile entro cinque giorni dalla sua comunicazione solo per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale e che «si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 22, commi 3 e 4 della legge n. 69/2005 (come attualmente previsto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2025), e non come in precedenza semplicemente con ricorso per cassazione»;
- 5) l'articolo 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale degli imputati maggiorenni, per il giudice che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato nell'ambito del procedimento di appello *ex* articolo 310 del codice di procedura penale, con il limite, per quest'ultimo rimedio, di una pronuncia resa non su aspetti puramente formali del provvedimento impugnato;
- 6) l'articolo 1 del decreto-legge numero 127 del 2021 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della

certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*), convertito con modificazioni dalla legge numero 165 del 2021, nella parte in cui, introducendo l'articolo 9-*quinqies* al decreto-legge numero 52 del 2021, stabilisce che ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, e dispone che il lavoratore pubblico privo di certificazione verde è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza e che per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati; e l'articolo 1 del decreto-legge numero 1 del 2022 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore), convertito, con modificazioni, nella legge numero 18 del 2022, nella parte in cui, introducendo gli articoli 4-*quater* e 4-*quinqies* al decreto-legge numero 44 del 2021, dispone che: l'obbligo vaccinale per la prevenzione del Covid-19 «si applica» a tutti i cittadini «che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età»; tutti i lavoratori, pubblici e privati, ultracinquantenni soggetti all'obbligo vaccinale «per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione»; i lavoratori ultracinquantenni destinatari dell'obbligo vaccinale, qualora comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro non possono accedere «ai luoghi di lavoro» e «sono considerati assenti ingiustificati» e «per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati»;

7) l'articolo 168-*bis*, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di incendio boschivo colposo di cui all'articolo 423-*bis*, secondo comma, del codice penale;

8) l'articolo 21, commi 1, lettere *a*) e *b*), e 2, della legge della Regione siciliana numero 27 del 2024 (Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme), nella parte in cui dispone il rinvio della data dell'elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e quella dei Consigli metropolitani a una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025, e comunque non oltre il 30 giugno 2025, nonché la proroga delle funzioni dei commissari straordinari fino a non oltre il 30 giugno 2025, e annulla le elezioni indette con decreto del Presidente della Regione numero 551/GAB del 1° ottobre 2024, per il giorno domenica 15 dicembre 2024.

Nell'Udienza pubblica del 18 novembre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

9) l'articolo 39-*octies*, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo numero 504 del 1995 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), a seguito delle modifiche di cui alla legge numero 145 del 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), alla legge numero 160 del 2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e alla legge numero 197 del 2022 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio

2023-2025), che stabilisce il regime di applicazione e i criteri di calcolo dell'onere fiscale minimo cui sono sottoposti gli operatori nella vendita delle sigarette;

10) l'articolo 2 della legge della Regione Toscana numero 7 del 2025 (Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla L.R. 61/2024), che inserisce le parole «Fino alla data del 31 dicembre 2025,» all'inizio dell'articolo 144, comma 2, della legge della Regione Toscana numero 61 del 2024 (Testo unico del turismo), rendendo obbligatorio per tutti, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'adeguamento alla disciplina dettata dall'articolo 41, comma 4, del testo unico del turismo;

11) l'articolo 1, comma 1, della legge numero 201 del 2025 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), nella parte in cui introduce l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge numero 208 del 2024 (Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), modificativo dell'articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge numero 98 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge numero 111 del 2011, così novellando la procedura e le scadenze per l'adozione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica.

Nell'Udienza pubblica del 19 novembre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

12) l'articolo 578, comma 1, del codice di procedura penale, «nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili, e non prevede, invece, che, analogamente alla norma di cui al comma 1-bis dell'art. 578 c.p.p., se l'impugnazione non è inammissibile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione) rinviino per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile»; in via subordinata, l'articolo 578, comma 1, del codice di procedura penale, «per come interpretato dal “diritto vivente” rappresentato dalle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 35490/09 imp. Tettamanti e n. 36208/2024, Calpitano c/Moscuzza, nella parte in cui si afferma che “nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito”»

Nell'Udienza pubblica del 19 novembre la Corte tratterà anche:

13) la fase di merito di un conflitto fra poteri dello Stato sollevato dal Comitato promotore del Referendum Cittadinanza nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la

vigilanza dei servizi radiotelevisivi, volta a definire se spettava alla stessa Commissione parlamentare adottare la delibera 2 aprile 2025 (Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025), «nella parte in cui, agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, non garantisce che il Comitato ricorrente disponga di spazi di comunicazione politica idonei a illustrare le ragioni sottese alla richiesta di referendum e comunque non contiene disposizioni idonee a imporre al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo di garantire un elevato livello di informazione sulle tematiche oggetto del referendum»; e, per l'effetto, se debba essere annullata la delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 2 aprile 2025 e, per quanto occorrer possa, tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti.

Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#). Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#). I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.

Roma, 14 novembre 2025

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 - Roma - Tel. 06.46981/06.4698224/06-4698438